



COMUNE DI CASALEONE

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

SINDACO

ORDINANZA N. 36 del 18-11-2020

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - ATTIVITA' DI MERCATO SU AREA PUBBLICA CON INDICAZIONE DELLE MODALITA' LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE, PREVISTE DALL ORDINANZA REGIONALE NR. 151 DEL 12/11/2020, VALIDE FINO AL 22/11/2020, SALVO PROROGHE.

IL SINDACO

VISTI:

-la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

-Il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-Il D.L. 9 marzo 2020 N. 14, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 del DPCM 8 marzo 2020;I

-Il DPCM del 03/11/2020;

- Il Decreto del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;

-L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12/11/2020, in vigore dal 13/11/2020 ed avente efficacia fino al 22/11/2020;

DATO ATTO che il Comune di Casaleone, dall'avvio dell'emergenza COVID-19, ha garantito le misure necessarie per lo svolgimento del commercio su area pubblica, riorganizzando temporaneamente il mercato e dettando le norme necessarie per il suo svolgimento in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12/11/2020 per lo svolgimento dei mercati prevede il divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata, se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'Allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

DATO ATTO che nei chiarimenti pubblicati la Regione del Veneto ha specificato che i mercati all'aperto non devono obbligatoriamente avere un unico accesso e un'unica uscita, l'importante è che gli avventori siano convogliati verso accessi ed uscite controllati;

CONSIDERATO che il Comune di Casaleone, sulla base della nuova planimetria provvisoria, è adeguatamente perimetrato, in quanto all'interno di un parcheggio delimitato e poiché i banchi sono disposti in modo da garantire un ingresso, dal lato di via De Coubertin ed un'uscita, dal lato di Piazza della Pace, dove la circolazione dei pedoni/avventori può avvenire in un unico senso;

DATO ATTO che l'allegato 9 al DPCM del 03/11/2020 prevede le seguenti misure:

-assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

-verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;

-assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed, a tal fine, individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

-qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro;

Misure a carico del titolare di posteggio:

-pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

-è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

CONSIDERATO che l'Amministrazione del Comune di Casaleone intende far proseguire lo svolgimento del mercato nel rispetto delle norme precauzionali e di tutela previste dall'Allegato 9 del DPCM del 03/11/2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 12/11/2020;

VISTI altresì:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della Salute pubblica;
- L'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il conferimento di funzioni e compiti-amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo Statuto comunale;

O R D I N A

1) di svolgere l'attività del mercato su area pubblica secondo le modalità operative di gestione previste nell'Ordinanza regionale nr. 151 del 12.11.2020, con la regolazione e vigilanza prevista, con efficacia fino al 22/11/2020, salvo ulteriori proroghe o disposizioni restrittive;

2) il mercato settimanale di venerdì 20/11/2020, potrà essere svolto con le modalità di seguito indicate:

- L'area mercatale è individuata in Piazza della Pace, con un unico accesso ed un'unica uscita in modo da evitare l'assembramento di persone, come da unita planimetria;
- All'area mercatale potrà accedere un solo componente per nucleo familiare, eventualmente accompagnato da un solo minore di anni 14;
- Chiunque acceda all'area di mercato dovrà essere dotato dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa: mascherine o altro sistema di protezione per naso e bocca nonché di guanti monouso o idoneo disinfettante per le mani;
- Messa a disposizione dei clienti di guanti "usa e getta" per l'acquisto dei prodotti e di sistemi per la disinfezione delle mani;
- L'avvicinamento ai banchi di vendita degli avventori dovrà essere regolamentato dai commercianti che garantiranno il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone che stanno facendo gli acquisti di almeno un metro, favorendo i clienti che hanno preventivamente prenotato la spesa, tutti indossando la mascherina;
- Sono vietati gli assembramenti e l'accesso del pubblico deve avvenire solo dall'ingresso autorizzato;
- I titolari dei posteggi sono responsabili di eventuali assembramenti che dovessero verificarsi in prossimità dei banchi di vendita;
- Qualunque situazione in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate e la Polizia Locale potrà disporre la sospensione anche temporanea del mercato, qualora l'afflusso di persone crei situazioni di assembramento pericolose per la salute pubblica;

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.

A V V E R T E

1)Le violazioni della presente Ordinanza sono punite a norma di legge;

2)Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso a Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e trasmessa in copia a:

- All' Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Verona;
- al Comando di Polizia Locale di Casaleone;
- al Comando Carabinieri Stazione di Sanguinetto;
- all'U.T. del Comune di Casaleone.

D E M A N D A

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

Il Sindaco

F.to Gennari Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente ordinanza è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI CASALEONE li
18-11-2020

L' INCARICATO

F.to Bonfante Lucia